

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
dott. Caterina Passarelli	Giudice
dott. Gianluigi Zulian	Giudice

Visto il ricorso presentato da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] con l'Avv. [REDACTED] di Vicenza per la dichiarazione di fallimento di [REDACTED] Hybrid Technologies Inc., con sede in Canada; dato atto che la notifica è regolare e che nessuno si è costituito per la convenuta, né è comparso all'udienza avanti al giudice relatore, sentito il giudice relatore; rilevato che

- l'art. 9 u.c. L. Fall. ("il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso ecc.") conferma la regola di cui al comma 1 dello stesso articolo, secondo cui "il fallimento è dichiarato dal Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa". Se ne deduce che, di regola, se l'impresa ha la sede principale all'estero, difetta la giurisdizione italiana;
- la debitrice, [REDACTED] Hybrid Technologies Inc., ha sede principale in Canada;
- alla CCIAA di Treviso è iscritta come "soggetto estero" ed ha una sede secondaria ove viene esercitata l'attività di "ufficio di rappresentanza" a San Zenone degli Ezzelini, con un preposto, la signora [REDACTED], che è pure ricorrente;
- l'art. 3 della L. 218/1995 stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto ha in Italia un rappresentante che sia "autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del cpc";
- i poteri del preposto signora [REDACTED] sono limitati e riguardano la gestione della sede secondaria, con limitata capacità di contrarre e di stare in giudizio (solo in

- materia di lavoro, non quindi in materia fallimentare) (v. visura);
- al rappresentante autorizzato a stare in giudizio non è stata dunque conferita una procura generale, ma limitata ad affari determinati, sicchè soltanto in relazione a tali affari vale il criterio di collegamento stabilito dall'art. 3 L. 218/1995, e resta a carico dell'attore l'onere di provare l'esistenza di un rapporto institorio generale o di settore, che nel caso di specie con ogni probabilità non esiste e comunque non è stato assolto;
 - ne consegue che difetta la giurisdizione italiana,
 - tale eccezione è rilevabile d'ufficio,

P.Q.M.

dichiara il proprio difetto di giurisdizione e quindi l'inammissibilità dell'istanza in premessa indicata.

Nulla per le spese in difetto di costituzione del convenuto.

Treviso, li

28/6 /2016

Il Presidente

TRIBUNALE DI TREVISO

29 GIU. 2016

Depositato in cancelleria